



Ministero per i Beni e le
Attività Culturali e per il Turismo

DIREZIONE GENERALE MUSEI
COMPLESSO MUSEALE PALAZZO DUCALE DI MANTOVA

CIG: 8141318C23

Repertorio contratti n.
del

I) SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO

AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DI SETTE ARAZZI EX ART. 36 COMMA 2
LETT. B) D.LGS. N. 50/2016.

Il giorno ... (.....) del mese di del 2020 (duemilaventi) presso la sede del Complesso Museale Palazzo Ducale di Mantova, Piazza Paccagnini 3 (MN) è stipulata la presente scrittura privata tra:

- **da una parte**, il Complesso Museale di Palazzo Ducale di Mantova, di seguito "Appaltante", C.F. 93070260208, corrente in Mantova, Piazza Paccagnini 3, rappresentato dalla dott.ssa Emanuela Daffra, Direttore *ad interim*;

- **dall'altra parte**, la ditta di seguito "Appaltatore", C.F., corrente in via legalmente rappresentata dal sig., residente a via , n.;

PREMESSO CHE

- risultano previsti impegni sul cap. di bilancio 2020, voce 1.2.1.065, della Stazione Appaltante;
- il Complesso Museale di Palazzo Ducale di Mantova in qualità di stazione appaltante, ai sensi del combinato disposto del DPCM 76/2019 dal 22 agosto (art. 41 co. 4), con l'art. 1 co. 6 del DM 451/2019, del 9 ottobre 2019, registrato alla Corte dei Conti il 23 ottobre, ha bandito in data una procedura aperta ex art. 36 co. 2 lettera b), per l'affidamento dei lavori di manutenzione di n° 7 (sette) arazzi presso il Complesso Museale di Palazzo Ducale, da marzo 2020 a maggio 2021, per un importo complessivo dell'appalto pari a € 128.683,53 oltre I.V.A. e di cui € 1.150,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 2;
- entro il termine di scadenza fissato nel bando, per le ore 12:00 del giorno 21 febbraio 2020 sono pervenute n° offerte;
- la procedura di gara è stata esperita in data, e al termine di tale valutazione l'offerta economicamente più vantaggiosa è risultata essere quella presentata dall'impresa, con sede legale in -, per l'importo complessivo pari a € (con ribasso del% sull'importo posto a base di gara) oltre IVA, di cui euro 1.150,00 (millecentocinquanta/00) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, come risulta dal relativo verbale prot. del depositato agli atti;
- in capo all'Appaltatore è stata accertata la sussistenza dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016;
- con provvedimento prot. n. del, l'Amministrazione ha disposto l'aggiudicazione definitiva a favore dell'impresa, previa verifica in capo alla medesima dei requisiti speciali prescritti dagli atti di gara;

- con nota prot. n. del, l'aggiudicazione definitiva è stata comunicata all'aggiudicatario, al secondo in graduatoria e a tutti i concorrenti ammessi in gara e ai concorrenti esclusi, ai sensi dell'art. 76, c. 5, d.lgs. 50/2016.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto, modalità e luogo di espletamento

Il presente contratto ha per oggetto l'affidamento dei lavori di manutenzione di n° 7 (sette) arazzi presso il Complesso Museale di Palazzo Ducale, da marzo 2020 a maggio 2021.

I lavori connessi sono indicati nel Capitolato e negli altri documenti progettuali, quali tutti, anche se non materialmente allegati al presente Contratto, sono considerati parte integrante del medesimo e l'Appaltatore dichiara di conoscerli e accettarli in ogni loro parte.

I lavori dovranno essere svolti secondo quanto prescritto nei predetti documenti progettuali, salvo quanto verrà precisato dal Direttore dell'esecuzione e/o dall'Amministrazione in corso d'opera, in merito ai dettagli costruttivi e ai particolari esecutivi.

I lavori costituenti l'Appalto dovranno essere svolti nei tempi previsti dal Capitolato e dalle specifiche ivi contenute al riguardo.

L'Appaltatore è a perfetta conoscenza dell'ubicazione e dell'estensione dei locali del Sito ove dovrà essere svolto l'Appalto, in conformità alle prescrizioni del Capitolato e della restante documentazione di gara, e non potrà, pertanto, sollevare obiezione alcuna a fronte di qualsiasi difficoltà dipendente dalla localizzazione delle lavorazioni.

Art. 2 – Termine e modalità per l'inizio e l'ultimazione dell'Appalto

L'Appalto, salvo il caso di consegna anticipata rispetto alla stipulazione del contratto, dovrà essere iniziato **entro 10 giorni** dalla predetta stipula, fermi restando i termini stabiliti nel Cronoprogramma di gara (All. F).

L'esecuzione dei lavori avverrà nei giorni e negli orari stabiliti dall'Amministrazione. Qualora l'Appaltatore non dia corso all'esecuzione dei lavori nel rispetto del Cronoprogramma, gli verrà ordinato un termine perentorio, trascorso inutilmente il quale l'Amministrazione potrà rescindere il contratto, o procedere all'esecuzione in danno.

La consegna risulterà da processo verbale esteso in concorso con l'Appaltatore ed effettuata anche sulla scorta della eventuale relazione preliminare da parte del Direttore dei lavori, che riferisce sulla verifica del progetto. Dal giorno della consegna ogni responsabilità in merito alla fornitura in opera, alle opere, ai lavori previsti, ai danni diretti e indiretti, al personale a qualunque titolo presente nel cantiere, grava interamente sull'Appaltatore.

Il termine di esecuzione dell'intero Appalto in oggetto, con le relative fasi esecutive, è indicato nel Cronoprogramma di gara (All. F) cui si fa espresso rinvio.

Art. 3 – Corrispettivo

Il prezzo complessivo offerto, IVA esclusa, per le prestazioni di cui al presente contratto ammonta a complessivi € oltre Iva, di cui € 1.150,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, come risulta dall'offerta economica presentata dall'Appaltatore in sede di gara.

Il prezzo complessivo è a misura, fisso e invariabile ed è dipendente esclusivamente da variazioni o modifiche (preventivamente autorizzate dalla Stazione appaltante) relative la quantità e la qualità delle forniture, e si intende comprensivo di tutti gli oneri e le spese, diretti ed indiretti, nessuno escluso o eccettuato, connessi e derivanti dall'esecuzione dell'Appalto, quali a titolo esemplificativo, spese di esecuzione, trasporto, posa in opera e manutenzione di tutti le forniture previste nel Capitolato, a cui verrà applicato il ribasso di gara, per tutta la durata dell'Appalto, salvo diverse indicazioni da parte dell'Amministrazione.

Fermo restando quanto precede, qualora si renda necessario effettuare varianti all'Appalto ai sensi dell'art. 7 del Capitolato, e quindi l'importo delle prestazioni da eseguire ecceda il prezzo complessivo, il Responsabile del Procedimento/la Stazione appaltante possono autorizzare l'ulteriore spesa nei limiti e secondo le modalità previste dall'art. 106 del D.lgs 50/2016.

I prezzi offerti in riferimento a ogni singola voce del Capitolato e degli Allegati E (CME) e G (elenco dei prezzi unitari) di gara, con l'applicazione del ribasso di gara da parte dell'Appaltatore, saranno quindi presi in considerazione dall'Appaltante esclusivamente per determinare il corrispettivo dovuto all'Appaltatore in caso di eventuali varianti in sede di esecuzione, di cui all'art. 106 commi 1 e 2 del D.lgs 50/2016.

La fornitura in opera non prevista, di importo fino alla concorrenza di un quinto in più dell'importo del contratto, sarà valutata alle condizioni e prezzi del contratto. Per l'esecuzione di lavori non previsti agli artt. 5 e 6 del Capitolato o per i quali non si abbiano corrispondenti prezzi, si procederà alla sua determinazione con la modalità del concordamento nuovi prezzi.

Art. 4 – Obblighi e oneri dell'Appaltatore

L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le disposizioni di legge e di regolamento vigenti applicabili all'appalto.

L'Appaltatore si obbliga a rispettare il presente Contratto, il Capitolato e relativi documenti di gara e progettuali a esso collegati.

L'Appaltatore si impegna altresì ad ottenere tutte le autorizzazioni e, comunque, a rispettare tutte le formalità amministrative necessarie e utili allo svolgimento delle prestazioni e, in particolare:

- a) a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti dalla legge in riferimento alle prestazioni oggetto di affidamento anche con riguardo al personale impiegato;
- b) a garantire il rispetto della clausola sociale, come prevista da Capitolato, in specie sub § **12.15**;
- c) a porre in essere ogni adempimento necessario per eseguire a regola d'arte i lavori nei termini contrattualmente previsti;
- d) a provvedere a tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare, durante l'esecuzione del Contratto, incidenti e danni alle persone, al Sito, alle collezioni, alle strutture del Palazzo Ducale di Mantova e alle relative pertinenze;
- e) a regolamentare l'entrata e l'uscita del proprio personale, nel corso delle prestazioni, all'interno delle strutture previste, previo accordo con il Palazzo Ducale di Mantova;
- f) a non alterare la struttura degli immobili o l'allestimento in essere dei locali, salvo espressa autorizzazione da parte dell'Amministrazione;
- g) ad assumersi integralmente i costi di imprevisti e difficoltà riscontrati nell'esecuzione delle prestazioni, in deroga a quanto previsto dall'art. 1664;
- h) a conformarsi alla legislazione e ai regolamenti in vigore in materia di qualità degli impianti e delle attrezzature, deposito e smaltimento rifiuti, emissioni in atmosfera, scarico acque, tutela del suolo ed emissioni sonore;
- i) ad assumersi integralmente ogni onere presente o futuro in ordine ad imposte, diritti, tasse o tributi stabiliti dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia, dal Comune o da altri enti pubblici in relazione ad ogni aspetto inerente la gestione dell'affidamento in oggetto;
- j) ad assumersi integralmente gli oneri relativi a eventuali danneggiamenti intervenuti, nello svolgimento delle prestazioni, sui locali del Sito e le loro adiacenze;
- k) ad adottare tutte le misure e le procedure necessarie e/o opportune per il trattamento dei dati ai sensi della normativa vigente;
- l) a mettere a disposizione del Direttore dei Lavori del Contratto tecnici specializzati nelle varie tipologie di lavori compresi nell'Appalto, che dovranno affiancare il referente dell'impresa.

L'Appaltatore si impegna inoltre:

- a) a non cedere in tutto o in parte il contratto;
- b) a garantire la riservatezza delle informazioni comunque acquisite nell'esecuzione del contratto.

Art. 5 – Leggi e regolamenti - Valore storico e architettonico del Complesso Museale Palazzo Ducale di Mantova

Nello svolgimento del contratto l'Appaltatore si impegna ad osservare scrupolosamente tutte le disposizioni di legge e di regolamento inerente l'esecuzione dell'affidamento in oggetto e ogni eventuale prestazione necessaria per l'esecuzione del presente Contratto, vigenti all'epoca della stipula del Contratto medesimo ovvero emanate durante il corso della sua esecuzione e, in particolare, il d.lgs. 50/2016.

Nello svolgimento delle prestazioni, l'Appaltatore dovrà, inoltre, rispettare e tenere in debita considerazione il valore storico e architettonico del Palazzo Ducale in quanto Bene Culturale, assoggettato alle disposizioni di tutela di cui al d.lgs. n. 42/2004 e s.m.i. e sottoposto alla vigilanza del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo.

Art. 6 – Responsabilità dell'Appaltatore

L'Appaltatore è responsabile per tutti i danni eventualmente arrecati a terzi, all'Amministrazione, al Complesso Museale Palazzo Ducale di Mantova, nello svolgimento delle prestazioni oggetto del presente Contratto.

L'Appaltatore è unico responsabile di qualsiasi contravvenzione alle norme legislative e regolamentari inerenti alle prestazioni oggetto del presente Contratto.

L'Appaltatore è responsabile dei danni eventualmente subiti o causati dai propri dipendenti nell'espletamento delle attività lavorative relative all'esecuzione dell'appalto.

Le Parti concordano che l'Amministrazione non assume alcun ruolo né responsabilità per quanto attiene al rispetto delle normative in materia di igiene pubblica, di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché in materia di oneri contributivi, di previdenza e assistenza dei lavoratori impegnati dall'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni. Detti obblighi gravano in via esclusiva sull'Appaltatore, secondo quanto previsto dalle norme di legge.

L'Appaltatore si impegna a tenere indenne e a manlevare la Stazione Appaltante per i danni alla stessa derivanti dalla mancata corresponsione, da parte dell'Appaltatore medesimo dei trattamenti retributivi, dei contributi previdenziali, delle ritenute fiscali e di ogni altro importo dovuto in relazione ai rapporti di lavoro instaurati con il personale impiegato nell'esecuzione del contratto.

L'Appaltatore è responsabile dell'operato del personale da esso dipendente e dei danni da questo eventualmente causato nell'esecuzione delle Opere.

L'Appaltatore risponde, anche in sede giudiziale, di ogni danno e infortunio che possa derivare, per fatto proprio o di suoi dipendenti o di terzi fornitori, tanto alla Stazione Appaltante che a terzi in dipendenza dell'esecuzione delle prestazioni.

Nell'eventualità che si verificassero ammanchi di materiali o danni ai beni e agli impianti (elettrici, igienico – sanitari, etc.) di proprietà dell'Amministrazione e si accertasse la responsabilità del personale dell'Appaltatore, quest'ultimo ne risponderà direttamente.

L'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per uso improprio, danneggiamento, sottrazioni, furto delle attrezzature o dei materiali dell'Appaltatore, rimanendo a carico di quest'ultimo l'obbligo di custodia e di conservazione delle medesime per tutta la durata del Contratto.

L'Appaltatore è tenuto a garantire con propri mezzi e propria opera le lavorazioni da vizi, difetti e eventuali guasti dovuti allo scorretto montaggio e/o altre cause a lui imputabili. Eventuali danni derivanti all'Amministrazione da tali vizi, difetti e guasti, saranno imputabili integralmente all'Appaltatore.

L'Appaltatore si obbliga a ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e pattizie vigenti in materia di lavoro e previdenza nei confronti dei propri dipendenti, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

L'Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per i propri dipendenti, ad applicare a questi ultimi condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti alla data della stipulazione del presente in relazione alla qualifica professionale impiegata e alla località di svolgimento delle singole prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni dei citati contratti collettivi di lavoro. L'Appaltatore si obbliga altresì al versamento di tutti gli oneri contributivi e previdenziali e, comunque, di ogni altro onere e/o contributo previsto dalla legge con riferimento al personale impiegato nell'esecuzione dell'Appalto. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore impiegato nell'esecuzione del presente Contratto, il RUP procederà a invitare per iscritto il soggetto inadempiente a provvedere alla regolarizzazione entro 15 giorni. Decorso tale termine, il Committente procederà direttamente al pagamento a favore dei lavoratori delle retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore in forza del presente Contratto.

Nell'ipotesi di inadempimento anche a uno solo degli obblighi di cui ai punti che precedono, il Committente, previa comunicazione all'Appaltatore delle inadempienze ad esso eventualmente denunciate dalle Autorità competenti, avrà facoltà di sospendere il pagamento del Corrispettivo, fermo restando l'obbligo per l'Appaltatore della regolare esecuzione del Contratto. Il suddetto importo sarà restituito all'Appaltatore, senza alcun onere aggiuntivo, nel momento in cui l'Autorità competente avrà dichiarato che l'Appaltatore si è uniformato alla vigente normativa in materia di lavoro e previdenza. Nel caso in cui l'Appaltatore non si conformi alla suddetta normativa, l'Amministrazione avrà diritto di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. ai sensi della normativa vigente, qualora il DURC acquisito dal Committente segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto, il RUP tratterà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. In tale caso, il Committente provvederà a disporre direttamente il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC agli enti previdenziali e assicurativi. È inoltre facoltà del Committente valersi della cauzione definitiva per provvedere al pagamento di quanto dovuto dalle leggi e dai regolamenti sulla tutela, la protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori dell'Appaltatore.

L'Appaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne il Committente - nel modo più ampio e completo e anche dopo la scadenza del presente Contratto - da ogni e qualsiasi pretesa, domanda, ragione e/o azione (anche risarcitoria) eventualmente avanzata nei suoi confronti dal personale impiegato dall'Appaltatore nonché da parte dell'INAIL, dell'INPS e del Ministero del Lavoro e/o dei servizi ispettivi di quest'ultimo, a qualunque titolo, nel caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo e/o, comunque, agli obblighi di legge.

Art. 7 – Cauzioni e garanzie

L'Appaltatore, a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, ha prodotto cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 103 del d.lgs n. 50/2016, per un importo pari a € , mediante garanzia fideiussoria emessa dalla – Agenzia di n. in data

L'Appaltatore ha prodotto, altresì, polizza assicurativa ai sensi dell'art. 103, del D. Lgs. 50/2016 a copertura di tutti i rischi derivanti dall'esecuzione dei lavori (Allrisks), avente validità decorrente dalla data di avvio dei lavori, comprensiva della responsabilità civile per danni cagionati a terzi nell'esecuzione dei lavori medesimi (RCT/RCO), per i massimali assicurati indicati in Capitolato.

L'Appaltatore si impegna a mantenere tale assicurazione valida ed efficace per il massimale indicato sino al termine dell'esecuzione del Contratto dopo l'emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori, di cui al successivo Art. 14.

Art. 8 – Varianti

L'Amministrazione potrà richiedere all'Appaltatore di variare i lavori nei casi previsti dall'art. 106 del D. lgs 50/2016.

La variazione ordinata dalla Stazione appaltante può essere in aumento o in diminuzione fino alla concorrenza di un quinto del contrattuale.

Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, approvate per iscritto dal Responsabile del Procedimento e dalla Stazione appaltante, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del Contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del Contratto.

L'Appaltatore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni alle stesse condizioni previste dal Contratto previste ai commi che precedono. Nel caso in cui le variazioni previste dal primo capoverso del presente Articolo superino l'importo ivi previsto, le condizioni dell'esecuzione delle medesime saranno determinate in contraddittorio tra Appaltatore e l'Amministrazione.

In ogni caso l'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'Amministrazione e ordinate dal RUP, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del Contratto.

Il prezzo delle variazioni sarà approvato dall'Amministrazione su proposta del Responsabile del Procedimento prima di essere ammesso nella contabilità del Contratto. Per la determinazione del corrispettivo relativo alle varianti i nuovi prezzi relativi alle prestazioni effettuate per l'esecuzione delle varianti sono soggetti al ribasso d'asta indicato dall'Appaltatore nell'Offerta.

Art. 9 – Penali e risoluzione del contratto

L'applicazione delle penali trova applicazione all'art. 3.21 del Capitolato d'Oneri, ex art. 113 bis co. 4 del Codice, nella misura giornaliera dello 0,5%.

L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto dell'Amministrazione all'integrale risarcimento dei danni subiti.

Rimane fermo il diritto dell'Amministrazione di formulare specifiche istanze risarcitorie nei confronti dell'Appaltatore in ragione di condotte inadempienti di quest'ultimo, anche diverse da quelle qui specificamente disciplinate.

Qualora l'Appaltatore risulti gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni assunte con il presente contratto, l'Amministrazione potrà procedere alla contestazione scritta degli addebiti nei suoi confronti, fissando un congruo termine per l'adempimento in relazione alla natura delle prestazioni non eseguite.

Nell'ipotesi in cui l'Appaltatore, scaduto il termine assegnatogli, rimanga inadempiente, il contratto si intenderà senz'altro risolto di diritto, fermo rimanendo il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'Amministrazione.

In caso di risoluzione, la Stazione Appaltante procederà altresì all'incameramento della cauzione.

A titolo esemplificativo, l'Appaltatore verrà considerato gravemente inadempiente nelle seguenti ipotesi:

- quando risulti accertata la violazione delle regole in tema di sub-appalto o la violazione del divieto in tema di cessione del contratto;
- in caso di mancata reintegrazione della cauzione di cui l'Amministrazione abbia dovuto valersi in tutto o in parte;
- in caso di violazione degli obblighi di legge, e in particolare di quelli relativi all'igiene, nonché di quelli previsti nei confronti del personale impiegato, di quelli relativi alla sicurezza dei lavoratori e di quelli relativi alla regolarità contributiva;
- in caso di mancata esecuzione delle prestazioni secondo i documenti progettuali posti a base di gara;
- in caso di ingiustificate interruzioni dei lavori e/o di disorganizzazione tale da comprometterne la continuità e la qualità dei lavori;
- in caso di ripetute violazioni delle modalità di esecuzione dei lavori;
- la Stazione appaltante potrà in ogni caso procedere alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., a seguito di sola formale contestazione all'Appaltatore, qualora si verifichino le seguenti situazioni:
 - o qualora l'Appaltatore, o suo soggetto dotato di legale rappresentanza, perda i requisiti di legge documentati al tempo della sottoscrizione del contratto;
 - o in caso di dichiarazione di insolvenza, di messa in liquidazione, di sottoposizione a procedura concorsuale o, comunque, di cessazione di attività.

In ogni caso di risoluzione del contratto, su richiesta dell'Amministrazione, l'Appaltatore dovrà immediatamente interrompere l'esecuzione delle prestazioni. La Stazione appaltante potrà procedere all'affidamento delle prestazioni ad altro operatore, ponendo a carico dell'Appaltatore le maggiori spese derivanti da detto affidamento.

All'Appaltatore non spetterà alcun indennizzo, mentre resterà fermo in ogni caso il diritto dell'Amministrazione all'incameramento della cauzione, e al risarcimento dei danni subiti.

Art. 10 – Recesso

L'Amministrazione potrà recedere unilateralmente dal contratto in tutto o in parte, in qualunque tempo, con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni solari. A fronte dell'esercizio del diritto di recesso dell'Amministrazione, l'Appaltatore avrà diritto unicamente al pagamento dei lavori già eseguiti e accettati dalla Stazione Appaltante, restando escluso ogni indennizzo, risarcimento o corresponsione aggiuntiva. Nel caso di recesso trova applicazione quanto previsto dall'art. 109 del d.lgs. 50/2016.

Art. 11 – Cessione del contratto e subappalto

È vietata la cessione totale o parziale del presente contratto, a pena di nullità della medesima. In caso di mancato rispetto del divieto da parte dell'Appaltatore, fermi restando l'inefficacia dell'avvenuta cessione del contratto nei confronti dell'Amministrazione e il suo diritto al risarcimento di ogni danno, il Contratto si risolverà di diritto per colpa dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 1456 c.c..

Il subappalto sarà consentito unicamente alle condizioni e nei limiti di cui all'art. 105 del d.lgs. 50/2016.

L'Amministrazione non procederà al pagamento diretto dei subappaltatori ma è fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere alla Stazione appaltante copia delle fatture quietanzate da esso corrisposte ai subappaltatori per le prestazioni da questi eseguite con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato.

Art. 12– Modalità di contabilizzazione e pagamento

L'appalto sarà contabilizzato secondo le previsioni contenute negli artt. 3.23 e 5.4 del Capitolato.

Il pagamento dell'acconto sarà in ogni caso subordinato al previo benessere del RUP e il pagamento del saldo finale sarà vincolato alla verifica da parte dell'Amministrazione della regolare esecuzione delle prestazioni affidate. Alla liquidazione dell'acconto e del saldo, sopra indicati, l'Appaltatore dovrà emettere la relativa fattura, alla cui pagamento si provvederà entro 30 (trenta) giorni dal relativo ricevimento, previa verifica delle previsioni contenute all'art. 5.4 del Capitolato

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia").

Art. 13 – Sicurezza, prevenzione infortuni e igiene del lavoro – Tutela dell'ambiente

È fatto obbligo all'Appaltatore di osservare il d.lgs. 81/2008, nonché tutta la normativa vigente applicabile, anche regolamentare, generale e di settore, inerente la sicurezza ed igiene del lavoro, la prevenzione infortuni, le malattie professionali e gli incendi, nonché quella relativa alla tutela dell'ambiente.

L'Appaltatore si impegna ad adottare, nell'esecuzione dell'appalto tutte le misure che, secondo la particolarità del caso, l'esperienza e la tecnica risultino necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del personale comunque impiegato nel lavoro medesimo, nonché dei terzi (quali a titolo esemplificativo visitatori del Complesso Museale di Mantova, dipendenti dell'Amministrazione, etc.), assumendo tutte le necessarie iniziative per assicurare che le attività si svolgano in condizioni permanenti di igiene e sicurezza.

Prima dell'inizio dell'esecuzione dell'appalto, l'Appaltatore è stato debitamente informato dei rischi specifici esistenti nei luoghi interessati dallo svolgimento delle prestazioni oggetto di affidamento e delle misure di prevenzione ed emergenza che dovranno essere adottate in relazione alle attività oggetto dell'appalto.

L'Amministrazione e l'Appaltatore, nel corso dell'intero rapporto contrattuale, si impegnano a:

- cooperare per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sul lavoro inerenti il lavoro;
- coordinare gli interventi di prevenzione e protezione dei rischi cui sono esposti i lavoratori.

L'Appaltatore assume la responsabilità di ogni danno diretto, indiretto e/o consequenziale derivante dalla mancata esecuzione degli obblighi convenzionalmente assunti o previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e indicati nel DUVRI previsto dal presente appalto.

L'Appaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza, sia da parte sua che dei suoi fornitori e/o collaboratori, delle norme e delle prescrizioni tecniche nelle materie sopra indicate.

È fatto obbligo all'Appaltatore di avere personale idoneo ed adeguatamente formato per l'attuazione di tutte le misure di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, ivi comprese le misure di prevenzione incendi e di gestione delle emergenze.

L'Appaltatore si impegna inoltre ad istruire il personale sui rischi e le misure di sicurezza da applicare nelle prestazioni di cui al presente contratto nonché a nominare il Responsabile della sicurezza e tutte le figure previste dalla normativa vigente.

Nei dieci giorni successivi alla sottoscrizione del presente Contratto, l'Appaltatore dovrà comunicare al all'Amministrazione, in relazione a ciascun luogo di esecuzione del presente affidamento, l'elenco del personale che sarà adibito all'esecuzione dell'appalto e il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi degli articoli 31 e ss. del d. lgs. 81/2008.

Ai fini di consentire alla Committenza gli accertamenti relativi all'assolvimento da parte dell'Appaltatore di tutti gli obblighi su di esso gravanti relativamente alla corresponsione dei dovuti trattamenti retributivi, contributivi, assicurativi e fiscali riguardanti i dipendenti impiegati nell'esecuzione del presente Contratto a cui è subordinato il pagamento degli importi pattuiti in ragione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, l'Appaltatore si impegna a trasmettere e sottoscrivere all'Amministrazione:

- quanto previsto dal DUVRI predisposta per il presente appalto;
- i nominativi dei lavoratori impegnati nell'esecuzione del Contratto;
- il DURC aggiornato (se non già in possesso dell'Amministrazione) rilasciato dagli istituti previdenziali;
- il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi degli artt. 31 e ss. del D.lgs. 81/2008.

Per tutta la durata del presente Contratto, l'Appaltatore si obbliga a smaltire i rifiuti prodotti nello svolgimento delle attività oggetto del Contratto nel rispetto delle leggi vigenti in materia, impegnandosi altresì manlevare e tenere indenne l'Amministrazione – nel modo più ampio e completo ed anche dopo la scadenza del presente Contratto – da ogni e qualsiasi pretesa, domanda, ragione e/o azione (anche risarcitoria) in relazione all'inadempimento di tale obbligo.

Nell'ipotesi di inadempimento anche ad uno solo degli obblighi di cui al presente articolo, l'Amministrazione, previa comunicazione all'Appaltatore delle inadempienze ad essa eventualmente denunciate dalle Autorità competenti, avrà facoltà di sospendere il pagamento del corrispettivo, fermo restando l'obbligo per l'Appaltatore di regolare esecuzione del Contratto. Il suddetto importo sarà restituito all'Appaltatore, senza alcun onere aggiuntivo, nel momento in cui l'Autorità competente avrà dichiarato che l'Appaltatore si è uniformato alla vigente normativa in materia di lavoro e previdenza. Nel caso in cui l'Appaltatore non si conformi alla normativa l'Amministrazione avrà diritto di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

Art. 14 – Attestazione di regolare esecuzione

L'Amministrazione procederà a verificare, entro 30 giorni dalla data di ultimazione dell'affidamento del presente Contratto, in contraddittorio con l'Appaltatore, la regolare esecuzione delle prestazioni medesime.

In caso di riscontrata difformità tra le prestazioni espletate dall'Appaltatore e le prescrizioni del presente Contratto o del Capitolato d'Oneri e dei relativi documenti connessi, costituenti il progetto esecutivo, l'Amministrazione assegnerà un termine di 10 gg. all'Appaltatore per la regolarizzazione delle prestazioni eseguite, trascorso infruttuosamente il quale, il Contratto si intenderà senz'altro risolto di diritto, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'Amministrazione.

Art. 15 – Controversie – Foro competente

Per ogni controversia nascente dal presente rapporto contrattuale il foro competente è quello di Mantova. Si esclude la possibilità di ricorrere ad arbitri, qualunque sia l'oggetto della controversia nascente dalle clausole del presente atto.

Art. 16 – Spese contrattuali e oneri fiscali

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto e all'esecuzione delle relative prestazioni.

A carico esclusivo dell'Appaltatore sono altresì le tasse, le imposte e in genere qualsiasi onere che, direttamente o indirettamente, abbiano a gravare sulle prestazioni oggetto di contratto.

Art. 17 – Rinvio

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente contratto, si rimanda alle disposizioni contenute negli atti di gara, nonché alla normativa vigente in materia di appalti pubblici.

Il presente atto redatto in duplice esemplare, di cui uno in bollo, viene letto approvato e sottoscritto dalle parti contraenti in segno di integrale ed incondizionata accettazione.

Mantova

Letto, confermato e sottoscritto

IL DIRETTORE

Dott.ssa Emanuela Daffra

L'IMPRESA

.....